



LE ALTRE RINNOVABILI

»APER
Associazione dei Produttori di Energia da fonte Rinnovabile


A cura di
Raffaella Urania
Settore
Bioenergie di APER

APER 

Via Pergolesi 27
20124 - Milano (MI)
Tel. 02 6692673
02 66988268
Fax. 02 67490140
www.aper.it

I criteri europei di sostenibilità per bioliquidi e biocarburanti

Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei 20-20-20, le bioenergie liquide devono essere certificate e rispettare dei criteri di rispetto ambientale introdotti dalla Commissione Europea. A causa dei ritardi nel recepimento della Direttiva europea, gli operatori hanno ottenuto la sospensione di una parte della nuova disciplina e si aspettano delle nuove disposizioni in merito dal governo

Le biomasse vergini e i residui che possono essere utilizzati per la produzione di energia derivano da numerosi comparti: agricolo (coltivazioni dedicate, residui colturali), agroforestale (scarti della manutenzione boschiva), zootecnico, industriale (scarti dell'industria del legno, della carta, dell'agroalimentare, ecc.) e dalla gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Il settore si presenta molto articolato e complesso, spesso caratterizzato da regole per la gestione della biomassa incomplete e a volte poco chiare, dalla scarsa conoscenza delle sue potenzialità e da un sistema incentivante in via di attuazione che, dalle bozze circolate in questi ultimi mesi, non sembra essere del tutto favorevole allo sviluppo del comparto. Ad arricchire la complessità del quadro di riferimento per le bioenergie è intervenuta la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso delle rinnovabili, introducendo, tra le numerose disposizioni in materia di FER, i criteri di sostenibilità per i bioliquidi e i biocarburanti. Tali prodotti sono combustibili liquidi derivanti da oli vegetali grezzi ottenuti dalla spremitura di piante oleaginose (colza, palma, girasole, mais, ecc.) utilizzabili in centrali per la produzione

142 FV Fotovoltaici 6/2012

di energia e trasformati in biodiesel se sottoposti a un processo di raffinazione. I criteri di sostenibilità introdotti hanno vincolato del tutto il comparto della produzione di bioliquidi e biocarburanti, che sono ritenuti sostenibili se le materie prime utilizzate per la loro produzione non vengono coltivate in terreni con elevata biodiversità e se durante tutto il loro ciclo di produzione (dalla coltivazione del seme al loro utilizzo per la produzione di energia) viene garantita una riduzione delle emissioni di gas serra. L'energia prodotta con bioliquidi che non rispettano tali requisiti non potrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2020 (17% di FER sul totale dei consumi nazionali italiani e 10% nel settore dei trasporti) e, conseguenza altrettanto importante, non potrà beneficiare degli incentivi previsti dal regime di sostegno vigente. Affinché avvenga una verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità, la Commissione Europea ha imposto a ogni Stato Membro l'adozione di un sistema nazionale di certificazione, attraverso il quale gli operatori coinvolti in tutta la filiera di produzione dei bioliquidi possano certificare la loro partita di bioliquido e attestare il rispetto delle disposizioni inerenti la sostenibilità. Ciò avviene a livello nazionale per ogni Stato Membro, ma le Direttive europee, al fine di verificare il rispetto dei criteri, offrono anche la possibilità agli operatori, che non aderiscono al sistema nazionale, di poter adottare dei sistemi volontari approvati dalla Commissione o accordi bilaterali tra l'Unione Europea e Paesi terzi.

UN ITER NORMATIVO ANCORA INCOMPLETO

Dalla pubblicazione della direttiva 2009/28/CE si è susseguito un percorso normativo di recepimento piuttosto lungo e complesso, giustificato anche dal fatto che i settori coinvolti in questa nuova disciplina (biocarburanti e bioliquidi) presentano un quadro normativo differente seppur sia-

no imparentati dalla stessa materia di origine. La direttiva è stata inizialmente recepita dal decreto n.28/2011, in materia di FER, in base a cui i bioliquidi e i biocarburanti dovranno ritenersi sostenibili a partire dal 1° gennaio 2012. Ma il decreto che definisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità a cui gli operatori dovranno adempiere viene pubblicato il 23 gennaio 2012 ovvero circa un mese dopo la data imposta dal decreto n.28/2011 e circa tre anni dopo l'introduzione dei criteri nella direttiva comunitaria. Il decreto 23 gennaio 2012 stabilisce le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione, le procedure di adesione e di verifica degli obblighi. Pertanto, ogni operatore della catena produttiva del bioliquido, sotto la supervisione di un ente di certificazione abilitato a tale attività, dovrà presentare all'operatore della fase successiva un documento di autocertificazione che dimostri l'aver rispettato i criteri di sostenibilità. La difficoltà da parte degli operatori nell'attuare tale sistema nasce principalmente dall'effettivo ritardo con cui è stato emanato il provvedimento, in quanto i Ministeri coinvolti avrebbero dovuto pubblicarlo tre mesi dopo l'entrata in vigore del decreto n.28/2011. Così, oltre all'imposizione di misure onerose e non prive di difficoltà nella loro

attuazione, gli operatori si sono visti ridurre di molto il tempo a disposizione per dotarsi delle procedure adeguate richieste dalla norma e a cui viene concesso un periodo transitorio di soli sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguarsi al sistema di certificazione. E non è tutto: la vera criticità sta nel fatto che, nonostante gli adempimenti per accedere al sistema di certificazione appaiano completi, attualmente sembrano non essere disponibili partite di bioliquidi sostenibili sul mercato. Gli operatori si vedono così costretti a interrompere la producibilità degli impianti sia per la mancanza di olio certificato disponibile, sia per l'elevato costo del prodotto che di fatto rende l'attività non più sostenibile. Al fine di tutelare i propri investimenti, alcuni operatori, *ad adiuvandum* di APER, hanno impugnato il DM 23 gennaio 2012 (in riferimento alla disciplina dettata per il periodo transitorio e limitatamente ai bioliquidi da importazione), per cui è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia. A questo punto le speranze degli operatori si concentrano nelle mani del Ministero che, in risposta all'ordinanza del TAR Lazio relativa al ricorso avanzato, dovrebbe intervenire con un decreto correttivo sulla disciplina transitoria, come minimo prolungandone il termine di efficacia.

